

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 721 del 09/09/2016

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 05 AGOSTO 2014, N. 6 "NUOVA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI E SOPPRESSIONE DELLE COMUNITA' MONTANE.". INTEGRAZIONE DELL'"ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA."

Il giorno 09/09/2016 alle ore 9,00, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL - IGOR DE BELU

CISL/FP - Baudouin Jovan

SAVT/FP - ALBERTINEM CLAUDIO - CRETIER HANNO

UIL/FPL - BIZZOIA RAFFA

FIALP SIVDER - PASQUAZOTTO MASSIMO

CONAPO - VIGNA MAGGIO SIMONE


preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 19/08/2016 n. 1120 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo per la disciplina del fondo unico aziendale (FUA) nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali di cui alla legge regionale 05 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità Montane.". Integrazione dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta."

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 19/08/206 n. 1120 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.


Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)




FP/CGIL




CISL /FP



SAVT/FP




UIL/FPL



FIALP SIVDER



CONAPO



ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 05 AGOSTO 2014, N. 6 "NUOVA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI E SOPPRESSIONE DELLE COMUNITA' MONTANE.". INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA."

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 153 dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della valle d'Aosta.")

- 1) L'art. 153 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della valle d'Aosta." è così sostituito:

"Art. 153

(Fondo unico aziendale e di ambito)

1. Presso ciascun Ente o presso ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/2014, a decorrere dal 01/01/2008, sono annualmente destinate a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi le seguenti risorse:
 - a. risorse pari al valore di € 1.353,00, elevate dal 01/01/2009 al valore di € 1.403,00, moltiplicato per il numero di dipendenti in forza al 31.12 dell'anno precedente, incrementate dalle assunzioni programmate per l'anno di riferimento ai sensi del R.R. n. 1/2013 o decrementato per la eventuale diminuzione della dotazione organica. Gli incrementi e/o i decrementi saranno proporzionati al periodo di effettivo servizio del personale;
 - b. la determinazione delle risorse disponibili individuate con i criteri di cui al punto a. del presente articolo, sarà aggiornata in corso d'anno considerando in aumento o in diminuzione i trasferimenti conseguenti a mobilità in entrata o in uscita.
2. A decorrere dal giorno 01/01/2008 cessa i propri effetti l'integrazione al fondo previsto dall'art. 13 comma 2 del CCRL 07/03/2001."

Art. 2


(Sostituzione dell'art. 154 dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della valle d'Aosta.")

- 2) L'art. 154 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della valle d'Aosta." è così sostituito:

"Art. 154

(Utilizzo del Fondo unico aziendale e di ambito)

1. Le risorse di cui all'art. 153 (Fondo unico aziendale o di ambito) sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità nei servizi istituzionali ed in particolare a finanziare:
 - a. il salario di risultato nella misura media minima di € 700,00 per ogni dipendente;
 - b. il salario di organizzazione (particolari situazioni all'interno degli Enti, miglioramento dei servizi e particolari posizioni organizzative), per le voci retributive di cui agli artt. 007 (Ambiti della contrattazione collettiva di settore)

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, the number '1' is circled in blue. To the right of the '1', there is a large, stylized signature. Further right, there are two more smaller signatures. A large blue checkmark is visible on the far right side of the page.

comma 1 lett. g), 037 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare professionalità), 038 (Retribuzione di posizione), 039 (Disposizioni in favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti) e 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi).

2. I dipendenti facenti parte del fondo unico di ambito beneficiano di quanto previsto al comma 1.”

Art. 3

(Sostituzione dell’art. 155 dell’ “Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della valle d’Aosta.”)

- 1) L’art. 155 dell’ “Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della valle d’Aosta.” è così sostituito:

“Art. 155

(Ulteriori incrementi del fondo unico aziendale o di ambito)

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 153 il fondo unico aziendale o di ambito è incrementato da risorse destinate alla realizzazione di progetti specifici di gruppo, definiti all’inizio di ogni anno, finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad implementare quelli esistenti nella misura massima di € 100,00 per ogni unità di personale in forza al 31/12 dell’anno precedente. Eventuali residui non utilizzati per detti progetti specifici incrementano le risorse destinate al salario di risultato.
2. Al fine di riconoscere il trattamento accessorio ai dipendenti degli enti locali che, in conseguenza di convenzioni di segreteria, vedano aggravati il loro lavoro e/o le loro responsabilità, il fondo unico aziendale di ciascun ambito è incrementato di una somma pari a € 2.200,00 per ogni ente facente parte della convenzione.
3. Le risorse aggiuntive per la corresponsione di premi incentivanti a seguito di trasferimento o delega di funzioni dallo Stato incrementano il fondo unico di ambito con vincolo di destinazione per il personale interessato.
4. Il fondo aziendale e di ambito è ulteriormente incrementato dalle eventuali economie aggiuntive di cui all’art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 come convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, le quali saranno utilizzate, in armonia con quanto previsto dalla norma citata, nei modi e nelle quantità economiche definiti da ciascun ente.
5. Incrementi eventualmente derivanti da specifiche disposizioni normative con vincolo di destinazione concorrono all’incentivazione del personale interessato.

Art. 4

Inserimento dell’art. 155bis nell’ “Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della valle d’Aosta.”)

- 1) Dopo l’art. 155 dell’ “Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della valle d’Aosta.” è inserito il seguente articolo 155bis:

“Art. 155bis

(Norme specifiche applicabili in caso di esercizio associato di funzioni in convenzione tra ambiti territoriali, Comuni, Unités des Communes e associazioni di Comuni)

2

1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio associato di funzioni e servizi comporti il conferimento dell'indennità di cui agli artt. 037 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare professionalità), 038 (Retribuzione di posizione), 039 (Disposizioni in favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti) e 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi) o comporti l'erogazione di specifiche voci retributive da ricondursi al c. 1, lett. g) dell'art. 007 (Ambiti della contrattazione collettiva di settore), la relativa spesa è ripartita tra gli enti associati, secondo quanto previsto dalle relative convenzioni; essi gravano sul fondo unico aziendale del proprio ente per l'ammontare di cui all'art. 153 (Fondo unico aziendale o di ambito), c. 1, lett. "a" mentre la parte eccedente l'anzidetto importo è rimborsata dagli enti associati con proprie risorse. I criteri ed il dimensionamento degli incarichi di cui agli articoli 036, 039 e 041 sono definiti dai provvedimenti di organizzazione degli enti di appartenenza dei dipendenti.
2. Il fondo unico aziendale e di ambito dell'ente cui concorrono dipendenti facenti parte dell'esercizio associato di funzioni in convenzione è incrementato dell'ammontare che si determina dalla differenza tra quanto percepito dal dipendente sulle voci di cui all'art. 154, c. 2 e la quota di cui all'art. 153 (Fondo unico aziendale o di ambito), c. 1, lett. "a".
3. Le previsioni del presente articolo disciplinano le convenzioni che esulano dagli ambiti territoriali obbligatori ai sensi di legge."

Art. 5

(Inserimento degli artt. 156bis, 156ter e 156quater nell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della valle d'Aosta.")

- 1) Dopo l'art. 156 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della valle d'Aosta." sono inseriti i seguenti articoli 156bis, 156ter e 156quater:

"Art. 156bis

(Costituzione, gestione e ripartizione del FUA nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali mediante convenzioni cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 6/2014)

1. La costituzione del fondo unico di ambito nell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali mediante convenzioni cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 6/2014 avviene con le medesime modalità contemplate dagli articoli 153 e seguenti sommando il numero dei dipendenti dei Comuni associati.
2. La ripartizione del fondo unico di ambito avviene attraverso un unico accordo decentrato nei limiti previsti dai contratti di primo livello e con le modalità di cui all'art. 154.
3. Eventuali economie di cui all'art. 155, comma 4, effettive e regolarmente accertate, possono essere, con provvedimenti dei singoli Comuni interessati, destinate all'implementazione del fondo unico di ambito."

Art. 156ter

(Applicazione del part-time negli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/2014)

1. L'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale previsto dal presente testo unico, negli ambiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/2014, può essere applicato in

 3

modo unitario nell'ambito stesso su conforme decisione degli enti che ne fanno parte. In tale caso il computo del personale avviene sommando il personale dei singoli enti.

Art. 156quater
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni degli articoli 153, 154, 155, 155bis, 156bis entrano in vigore per la predisposizione del fondo unico di ambito relativo all'anno 2016. La disposizione in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 156ter entra in vigore a decorrere dall'inizio del primo procedimento amministrativo per la costituzione della graduatoria per l'assegnazione dei posti di lavoro a tempo parziale successivo alla sottoscrizione del presente accordo.”.

